

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**OGGETTO:** L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 - Modifica, a seguito della variazione della sede legale della Società e del Medico Responsabile, del DCA n. U00088 del 18/03/2014. Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "Residenza Cimina", sita in Ronciglione (VT), Via dell'Ospedale n. 2, gestita dalla Soc. Residenza Cimina S.r.l (P. IVA 01687800563)

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI** per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: "*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"*";

**VISTI** per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- l'Atto di Organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016, n. G06650 del 10 giugno 2016, n. G09069 del 5 agosto 2016, n. G12820 del 3 novembre 2016, n. G15040 del 15 dicembre 2016, n. G01066 del 2 febbraio 2017, n. G13784 dell'11 ottobre 2017 e n. G18091 del 21 dicembre 2017, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e politiche sociali e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree e degli Uffici;
- la DGR n. 837 del 11 dicembre 2017, con la quale è stato attribuito al Segretario Generale *pro tempore* il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Salute e Politiche Sociali;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- la DGR n. 200 del 24 aprile 2018, con la quale è stata prorogata fino al 30 giugno 2018 l'attribuzione al Segretario Generale *pro tempore* del potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche Sociali;

**VISTI** per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

**VISTI** per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante “*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*”;

**VISTO** il DCA n. U00088 del 18/03/2014 avente ad oggetto: “*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato "Residenza Cimina", gestito dalla società "Residenza Cimina S.r.l." (P. IVA 01687800563), con sede in Via dell'Ospedale, 2 - 01030 Ronciglione (VT)*”;

**PRESO ATTO** che con nota assunta al protocollo regionale n. 193295 del 03/04/2018 il Legale Rappresentante della Soc. Residenza Cimina S.r.l. (P. IVA 01687800563) ha comunicato la variazione della sede legale della Società, trasferitasi da Via dell'Ospedale, n. 2 - Ronciglione (VT), a Via Antonio Chinotto n. 16 - Roma;

**PRESO ATTO** che con successiva nota assunta al protocollo regionale n. 204541 del 09/04/2018 il Legale Rappresentante della Soc. Residenza Cimina S.r.l. (P. IVA 01687800563) ha comunicato la variazione del Medico Responsabile della Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata “Residenza Cimina”, sita in Ronciglione (VT), Via dell'Ospedale, 2, dal dott. Renato Leoncini al Dott. Antonio Maria Lanzetti, nato a Viterbo il 18/05/1951, allegando la documentazione di Legge e fermo restando ogni altro elemento;

**CONSIDERATO** che, in conformità all'art. 14 del R.R. 26 gennaio 2007 n. 2, occorre prendere formalmente atto della variazione della sede legale della Società e del Medico Responsabile della Struttura;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/07 e s.m.i.:

1. della variazione della sede legale della Società Residenza Cimina S.r.l (P. IVA 01687800563), trasferitasi da Via dell'Ospedale, n. 2 - Ronciglione (VT) a Via Antonio Chinotto, n. 16 – Roma;
2. della variazione del Medico Responsabile della Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "Residenza Cimina", sita in Ronciglione (VT), Via dell'Ospedale, n. 2, gestita dalla Soc. "Residenza Cimina S.r.l." (P. IVA 01687800563), dal dott. Renato Leoncini al Dott. Antonio Maria Lanzetti nato a Viterbo il 18/05/1951, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo col n. 939;

**DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. prendere atto, ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., della variazione della sede legale della Società Residenza Cimina S.r.l (P. IVA 01687800563), trasferitasi da Via dell'Ospedale, n. 2 - Ronciglione (VT) a Via Antonio Chinotto, n. 16 – Roma;
2. prendere atto, ai sensi della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell'art. 14 del R.R. n. 2/07 e s.m.i., della variazione del Medico Responsabile della Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "Residenza Cimina", sita in Ronciglione (VT), Via dell'Ospedale, n. 2, gestita dalla Soc. Residenza Cimina S.r.l (P. IVA 01687800563), dal dott. Renato Leoncini al Dott. Antonio Maria Lanzetti nato a Viterbo il 18/05/1951, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Neurologia, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo col n. 939;
3. null'altro è variato in ordine al provvedimento di cui al DCA n. U00088/2014;
4. notificare il presente Decreto a mezzo PEC:
  - al Dr. Fabio Miraglia, Legale Rappresentante della Soc. Residenza Cimina S.r.l (P. IVA 01687800563) con sede legale in Via Antonio Chinotto n. 16, Roma, all'indirizzo: [residenzacimina@pec.it](mailto:residenzacimina@pec.it);
  - alla ASL di Viterbo, nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, all'indirizzo: [prot.gen.asl.vt@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt@legalmail.it);
  - al Comune di Ronciglione (VT) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: [comuneronciglione@legalmail.it](mailto:comuneronciglione@legalmail.it);
5. stabilire che il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li 21 MAG. 2018

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

